

**IL TRIBUNALE DI URBINO**

in composizione monocratica in persona del giudice dott. Paolo Cigliola;

visto il ricorso ex art. 30,6 d.lgs. 286/08 ss.mm. presentato da [REDACTED]

[REDACTED], dep. il 20.3.2015;

visto il verbale di in c.c. in data 19.6.2015 (con termine di giorni 20);

rilevato:

- Che con memoria di costituzione dep. il 3.6.2015 (v. anche note autorizzate depositate nei termini) la PREFETTURA PU ha dettagliatamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato;
- Che – ferma la correttezza dell'operato della PREFETTURA in punto di diritto – la decisione della presente opposizione non può prescindere dalle peculiarità del caso concreto, ovvero dalla circostanza che la ricorrente presentava un reddito rilevante, per l'anno 2013, pari ad euro 8.050=, a fronte di un reddito minimo richiesto dalla legge pari ad euro 8.745,94= (trattasi di circostanze non contestate dall'amministrazione opposta);
- Che il requisito reddituale richiesto dalla legge per il ricongiungimento familiare deve pertanto ritenersi sostanzialmente rispettato, ammontando la differenza a poche centinaia di euro annui, corrispondenti addirittura a poco più di 50 euro mensili; differenza peraltro suscettibile – come evidente – di essere colmata negli anni successivi (atteso il carattere di per sé variabile del reddito personale); e potendo la legge ritenersi interessata più al rispetto di un "livello" di reddito minimo (idoneo a garantire astrattamente il mantenimento del residente in ITALIA ed il familiare interessato al ricongiungimento), che ad un'operazione meramente aritmetica di conteggio delle differenze in più o in meno (con la conseguenza che anche una modestissima differenza negativa – si pensi ad es. a poche decine di euro o addirittura pochi euro – possa risultare preclusiva del ricongiungimento);
- Che, in accoglimento dell'opposizione proposta, il rigetto della richiesta di nulla-osta deve pertanto essere annullato, potendo il giudice adito disporre altresì – conformemente alla domanda dell'opponente – il rilascio del visto richiesto (v. art. 30, comma 6, d.lgs. 286/08 ss.mm., nonché art. 20 d.lgs. 150/11);

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso di cui sopra:**

- **Annulla il provvedimento impugnato;**
- **Dispone il rilascio in favore di T [REDACTED] del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.**

**Nulla per le spese.**

**Urbino, 18.7.2015**

Il giudice

(dott. Paolo Cigliola)

*[Handwritten signature]*



Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Adriana C. DDERI)

21 LUG. 2015